

COMUNE DI AGORDO

Provincia di Belluno

Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici-Associazioni ed altri organismi anche di natura privata

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 67 del 16.12.2005)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'emanazione di provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché vantaggi economici e beni immobili ad associazioni od organismi pubblici e privati, in attuazione dell'art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241 **(1)** e dello Statuto.
2. I contributi, di qualunque genere, ad enti, associazioni o altri organismi privati, sono concessi per iniziative, attività o manifestazioni istituzionalmente previste dagli Statuti o per singole iniziative occasionali e/o di carattere straordinario.
3. L'erogazione di sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici alle persone fisiche sono disciplinate da specifiche norme di legge e da appositi regolamenti comunali.

ARTICOLO 2 Finalità

1. L'Amministrazione Comunale, mediante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ed altre erogazioni economiche favorisce lo sviluppo, il soddisfacimento e la promozione dei seguenti settori della società civile:
 - a. assistenza e sicurezza sociale;
 - b. attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c. attività per la tutela dei valori monumentali, storici e della tradizione;
 - d. cultura e spettacolo;
 - e. sviluppo economico e turismo;
 - f. tutela e valorizzazione dei valori ambientali e agricoli
 - g. tutela dei valori della pace, della libertà e della democrazia e dei diritti dei cittadini
 - h. attività educative.

ARTICOLO 3 Tipologia degli interventi

1. In conformità all'art. 12 della Legge 241/90 **(1)**, il presente regolamento esplicita negli articoli dal 4° al 8° la tipologia degli interventi oggetto dello stesso.

ARTICOLO 4 Sovvenzioni

1. Con la sovvenzione l'Amministrazione Comunale si fa carico, interamente o parzialmente, dell'onere derivante da iniziative che, rientranti nelle sue finalità, sono realizzate da Enti, Associazioni, Società o Cooperative.
2. In particolare la sovvenzione opera nei casi in cui l'iniziativa effettuata è realizzata in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, nei termini regolamentati o nell'atto costitutivo degli Enti, Associazioni, Società o Cooperative, o con apposita convenzione.

ARTICOLO 5 Contributi

1. Con il contributo l'Amministrazione Comunale interviene in maniera occasionale o continuativa e in grande o piccola entità a favore di iniziative per le quali supporta solo un onere parziale rispetto al costo complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico.

ARTICOLO 6 Sussidi

1. Con il sussidio l'Amministrazione Comunale comprende gli interventi di carattere assistenziale nei confronti di persone in condizioni di bisogno.

ARTICOLO 7 Ausili finanziari

1. Con l'ausilio finanziario l'Amministrazione Comunale comprende ogni possibile altra erogazione che non rientri nelle precedenti forme. In particolare si intendono le erogazioni a favore di Associazioni ritenute benemerite non finalizzate a specifiche iniziative, ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta.

ARTICOLO 8 Vantaggi economici

1. Con il vantaggio economico l'Amministrazione Comunale attribuisce benefici economici, diverse dalle erogazioni in denaro, riconosciuti a favore dei destinatari mediante esenzioni o riduzioni di oneri o affitti, concessioni in uso di cose mobili e di beni immobili.
2. Le esenzioni e riduzioni di oneri non possono riferirsi a carichi tributari.

TITOLO II

CRITERI DI EROGAZIONE

ARTICOLO 9 Norma di carattere generale

1. E' fatto divieto di concedere erogazioni o riconoscere vantaggi economici sotto qualsiasi forma se non hanno ad oggetto attività ed

iniziative espressamente contemplate dalla legge o dal presente regolamento.

2. L'importo complessivo delle erogazioni deve essere contenuto nell'ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione.
3. Sono esclusi dalla presente regolamentazione le agevolazioni, riduzioni, ed esenzioni delle tariffe previste per la fruizione di servizi a domanda individuale in quanto disciplinate dai regolamenti di ogni singolo servizio

ARTICOLO 10 Criteri

1. Il Consiglio Comunale stabilisce, contestualmente all'approvazione del bilancio previsionale, i settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno, individuando l'ammontare delle risorse finanziarie destinate ai settori medesimi.
2. Per l'attribuzione delle forme di sostegno, di cui al presente regolamento, viene effettuata una valutazione delle iniziative o attività in rapporto:
 - a. al perseguimento di interessi di carattere generale, con particolare riferimento a valori di solidarietà;
 - b. alla natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
 - c. al tipo di organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano senza fini di lucro a favore di terzi;
 - d. alla originalità e innovatività del progetto (particolarmente nell'ambito delle attività culturali).
3. L'ammontare delle forme di sostegno sono stabilite in riferimento:
 - a. al sostegno di altri enti pubblici e privati;
 - b. al contributo richiesto rispetto al costo complessivo;
 - c. alla capacità economica del richiedente;
 - d. aver usufruito di sedi o locali del Comune in Comodato;
 - e. aver già ottenuto un finanziamento per manifestazioni specifiche nell'anno di riferimento.
4. Le richieste presentate dalle associazioni e dagli organismi di aggregazione sociale, iscritti agli albi delle Consulte del Comune di

Agordo, avranno priorità nell'assegnazione di ogni agevolazione prevista dal presente regolamento, purché:

- a. rispondenti ai criteri di cui ai precedenti commi;
- b. abbiano sede nel Comune di Agordo;
- c. dimostrino un forte legame con il territorio;
- d. svolgano la loro attività, in via esclusiva o prevalente, nel Comune di Agordo.

ARTICOLO 11 Soggetti ammessi

1. La concessione delle erogazioni e dei vantaggi economici può essere disposta dall'Amministrazione Comunale a favore di:
 - a. enti pubblici, associazioni, fondazioni, istituzioni di carattere privato, legalmente riconosciute, che esercitano la loro attività nel territorio del Comune e che perseguono le finalità di cui all'art. 2;
 - b. associazioni non riconosciute e comitati che effettuano iniziative e svolgono attività nel territorio del Comune e che perseguono le finalità di cui all'art. 2.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di erogazioni e vantaggi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati operanti a livello sovracomunale, per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per la città.
3. La concessione di interventi economici può essere altresì disposta in favore di enti, associazioni e comitati per interventi di solidarietà nazionale e internazionale, a favore di popolazioni e paesi e per sostenere specifiche iniziative di aiuto a favore di popolazioni colpite da eventi straordinari o calamità naturali.

TITOLO III

MODALITA' PER IL CONSEGUIMENTO DELLE EROGAZIONI DI NATURA ECONOMICA

ARTICOLO 12 Termini della domanda

1. Il termine per la presentazione delle richieste di sovvenzioni e contributi e ausili finanziari al Comune è stabilito annualmente dalla Giunta per ogni settore di intervento, tra quelli individuati dal Consiglio Comunale in sede di bilancio.

2. I responsabili dei servizi preposti ai settori di intervento di cui al comma 1, pubblicizzano, a mezzo di appositi manifesti e altre forme di pubblicizzazione, la data di scadenza per la presentazione delle domande.
3. Le domande, presentate in apposito modulo predisposto dai competenti uffici, vanno indirizzate al Sindaco e debbono essere debitamente sottoscritte dal rappresentante dell'ente, associazione, società o gruppo, esplicitando le finalità dell'intervento, i criteri di riferimento, la descrizione sommaria dell'iniziativa o delle attività.
4. Nella domanda vanno esplicitate le finalità dell'intervento ed i criteri di riferimento, la descrizione sommaria dell'iniziativa o dell'attività per le quali si richiede il sostegno economico e l'ammontare dello stesso.
5. Nel modulo della domanda vanno previste le seguenti dichiarazioni:
 - a. presenza o meno di contributi di altri soggetti pubblici o privati indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo;
 - b. attestazione se il richiedente agisce o no in regime di impresa;
 - c. dichiarazione dell'iscrizione o meno agli albi delle Consulte del Comune di Agordo, (evidenziando ulteriori cause di prelazione);
 - d. indicazione del nominativo della persona abilitata alla riscossione, ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento.
6. Alla domanda vanno allegati:
 - a. relazione illustrativa delle attività svolte o della iniziativa per la quale si richiede l'attivazione del sostegno finanziario;
 - b. copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto dell'organismo richiedente, fatta eccezione per le associazioni e agli organismi di aggregazione sociale iscritti agli albi delle Consulte del Comune di Agordo;
 - c. il piano finanziario della iniziativa con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa, e/o preventivo del programma di attività;
 - d. copia del codice fiscale e/o partita IVA;
 - e. idoneo materiale di informazione relativo all'attività o all'iniziativa.

ARTICOLO 13 Istruttoria delle domande

1. Le domande vanno istruite dal responsabile del Servizio competente per materia.

2. In caso di istanza non accoglibile verrà data preventiva comunicazione nei termini di legge.
3. Le domande debitamente istruite sono trasmesse alla Giunta Comunale che decide in ordine ai soggetti ed alle iniziative escluse in quanto prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari ed effettua il riparto delle somme tra le iniziative ammesse.
4. L'atto, corredato dai pareri previsti per legge fissa altresì le clausole cui è subordinata la concessione della sovvenzione o contributo.
5. In ogni caso l'erogazione della sovvenzione o del contributo è subordinata all'adempimento di ogni formalità a ciò necessaria, ed in particolare, all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie per svolgere l'attività o l'iniziativa per cui è richiesta l'erogazione.
6. La sovvenzione o il contributo sarà liquidato nell'entità stabilita nella deliberazione di concessione, previa dichiarazione attestante lo svolgimento dell'attività proposta e la spesa effettivamente sostenuta risultante dal bilancio consuntivo completo di entrate e uscite o da idonea documentazione.
7. E' esclusa ogni forma di acollo da parte del Comune relativo al pagamento di utenze.
8. La concessione di sovvenzione o contributo non conferisce diritto né aspettative di continuità per gli anni successivi.
9. La concessione di benefici e forme di sostegno economico per iniziative non occasionali è disciplinata da apposite convenzioni che, in relazione alla natura delle attività, possono essere di durata superiore all'anno, rinnovabili esclusivamente con atto espresso.

ARTICOLO 14 Procedure per l'erogazione di sovvenzioni e contributi

1. Entro dieci giorni dall'esecutività del provvedimento di concessione, lo stesso viene comunicato agli interessati dal responsabile del procedimento. In caso di non accoglimento, la comunicazione viene effettuata con le motivazioni che lo hanno determinato.
2. A conclusione dell'iniziativa per la quale è stata richiesta la sovvenzione o il contributo, il soggetto richiedente deve presentare la seguente documentazione:
 - a. relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa e dell'attività per la quale è stata richiesta la concessione;

- b. rendiconto della gestione dell'iniziativa o attività, firmato dal legale rappresentante, corredato dalle copie delle fatture quietanzate a dimostrazione della spesa sostenuta e/o bilancio consuntivo dell'attività;
 - c. indicazione dell'ammontare delle erogazioni e/o sponsorizzazioni da parte di Enti pubblici o privati;
 - d. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che le fatture presentate in copia non sono state né saranno utilizzate per richiedere ulteriori sostegni finanziari nel caso in cui il Comune si faccia carico interamente della iniziativa o dell'attività.
3. La deliberazione e la determinazione di impegno e liquidazione viene fatta entro il 31 dicembre dell'anno in cui la richiesta è stata presentata; la liquidazione effettiva seguirà le modalità e i tempi della contabilità finanziaria.

ARTICOLO 15 Decadenza dai benefici - Riduzione

1. Decadono dal beneficio della sovvenzione, contributo o ausilio, i soggetti che:
 - a. non realizzano l'iniziativa o l'attività, o modificano sostanzialmente il programma presentato;
 - b. non presentano la documentazione richiesta nei termini previsti e senza motivazione.
2. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dalla Giunta con proprio atto.

ARTICOLO 16 Disposizioni per l'utilizzo di beni mobili del Comune

1. I soggetti di cui all'art. 11, possono richiedere, per le finalità indicate dal regolamento, l'utilizzo temporaneo di beni mobili quali, a titolo esemplificativo:
 - a. sedie, tavoli, amplificazioni, transenne, attrezzature sportive;
 - b. tendoni, palchi.
2. Le richieste in ordine ai vantaggi di cui al comma 1, sono indirizzate ai servizi di competenza, detentori dei beni richiesti, e sono effettuate su appositi moduli predisposti dagli stessi uffici.
3. La richiesta, sottoscritta dal rappresentante dell'associazione od organismo, deve contenere la dichiarazione che il bene viene utilizzato per i fini di cui al presente regolamento.

4. In caso di concessione di beni di particolare valore economico va previsto un deposito cauzionale.
5. Le tariffe in ordine all'utilizzo dei beni di cui ai commi precedenti sono fissate annualmente dalla Giunta, su proposta dei servizi detentori degli stessi.
6. Le richieste sono evase in ordine di data di presentazione e compatibilmente con le esigenze dei servizi.

ARTICOLO 17 Riduzione/esenzione delle tariffe per l'utilizzo di beni mobili, e immobili

1. I soggetti di cui all'art. 11, possono essere esonerati in misura parziale o totale dal pagamento della tariffa per l'utilizzo dei beni di cui all'art. 16. Analogamente gli stessi soggetti possono essere esonerati, in misura parziale o totale, dal pagamento della tariffa per l'uso temporaneo di beni immobili di proprietà comunale quali: sale, impianti sportivi, aree verdi e pubbliche ecc....., fermo restando l'utilizzo degli stessi per le finalità di cui al presente regolamento.
2. La richiesta di esenzione parziale o totale, debitamente sottoscritta, va inoltrata dal rappresentante dell'associazione od organismo, al Sindaco su apposito modulo predisposto dagli uffici.
3. La Giunta Comunale, previa istruttoria del servizio competente, decide in ordine alla riduzione o esenzione della tariffa. Della decisione viene data comunicazione ai richiedenti da parte dell'ufficio che detiene il bene.
4. La riduzione e l'esenzione vengono cumulate con i contributi e le sovvenzioni finanziarie erogate nell'anno all'associazione od organismo e costituiscono ad ogni effetto beneficio economico da inserire nell'albo istituito ai sensi dell'art. 22 della legge 30.12.1991 n. 412 e successive modifiche e integrazioni. **(2)** A cura dell'ufficio che ha competenza nella redazione dell'albo di cui sopra, viene redatto, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello a cui l'albo si riferisce, un elenco delle associazioni ed organismi in cui figurì l'ammontare complessivo dei benefici erogati a qualsiasi titolo ad ognuno dei soggetti di cui sopra. L'elenco viene reso pubblico all'albo pretorio, presso l'Ufficio Segreteria e *sul sito web del Comune*.
5. Il beneficiario è tenuto a restituire il bene nei termini previsti dall'atto di concessione, nelle condizioni in cui è stato consegnato; nell'eventualità di danni e/o utilizzo improprio, accertati in contraddittorio, il beneficiario dovrà impegnarsi al ripristino o al pagamento degli interventi necessari

per il ripristino; anche in presenza di riduzione o esenzione, per beni di particolare valore, può essere richiesto un deposito cauzionale.

TITOLO IV

CONCESSIONE DI BENI PATRIMONIALI AD USO ASSOCIATIVO

ARTICOLO 18 Individuazione dei beni

1. La Giunta individua annualmente, sulla base di un censimento delle disponibilità, i beni immobili da destinare ad associazioni ed organismi senza scopo di lucro operanti nei settori della società civile di cui all'art. 2, del presente regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale favorisce e promuove la ricerca di "sedi comuni" per più associazioni, con lo scopo di:
 - a. ottimizzare l'uso degli spazi disponibili sfruttando al meglio particolari caratteristiche strutturali degli immobili;
 - b. favorire l'aggregazione di associazioni ed organismi aventi finalità condivise e la cui convivenza possa essere incentivo per la collaborazione.
3. Gli immobili destinati alle finalità di cui al comma 1, fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune e sono soggetti a tutela ai sensi del comma 2, dell'art. 823 del codice civile **(3)**.

ARTICOLO 19 Elenchi dei beni immobili disponibili

1. Il servizio preposto al patrimonio, a seguito delle determinazioni di cui al precedente articolo, comma 1, redige gli elenchi dei beni immobili per l'assegnazione.
2. Gli elenchi vengono pubblicizzati entro il mese di gennaio di ciascun anno presso l'Albo Pretorio del Comune e l'Ufficio Segreteria.
3. Per ciascun immobile sono riportati:
 - l'ubicazione;
 - una descrizione sintetica;
 - il canone di locazione/concessione, determinato in base a valori di mercato.

ARTICOLO 20 Redazione delle domande

1. Le domande tendenti ad ottenere l'assegnazione di immobili sono redatte su modello reperibile presso l'Ufficio Segreteria e sono

presentate allo stesso Ufficio, entro due mesi dalla pubblicizzazione degli immobili disponibili.

2. Nella domanda possono essere indicati in ordine di preferenza, fino a tre immobili tra quelli disponibili.
3. Ai fini di cui al comma 2, dell'articolo 18, è consentita la presentazione di un'unica domanda da parte di due o più associazioni.

ARTICOLO 21 Istruttoria e assegnazione

1. La fase istruttoria è curata dal servizio preposto al Patrimonio o dall'Ufficio Segreteria in relazione alla competenza sugli immobili.
2. L'assegnazione è decisa dalla Giunta Comunale, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 10 del presente regolamento.
3. Le domande presentate da associazioni che, sulla base di un rapporto contrattuale in corso di validità, detengono immobili di cui l'Amministrazione ha la necessità di riottenere la disponibilità, saranno valutate con priorità rispetto alle altre domande pervenute. Una ulteriore priorità, ai fini dell'assegnazione, riguarda le richieste presentate da più Associazioni per l'ottenimento di una sede comune.
4. L'assegnazione avviene dietro corresponsione di un canone di concessione ridotto del 75% rispetto al valore locativo di mercato.
5. L'immobile assegnato nello stato di fatto, manutenzione e conservazione in cui si trova.
6. I consumi, le utenze e l'ordinaria manutenzione sono a carico dell'assegnatario. Per favorire le finalità di cui al comma 2 dell'art. 18, l'Amministrazione può concedere una ulteriore riduzione del canone di concessione, nei termini e nelle modalità disciplinati nelle specifiche concessioni.
7. A conclusione delle procedure di assegnazione, l'elenco degli immobili eventualmente non assegnati viene comunicato alle associazioni che hanno presentato domanda e sono rimaste escluse. Queste, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione, possono chiederne l'assegnazione che viene decisa in base a quanto previsto ai commi precedenti.

ARTICOLO 22 Durata della convenzione

1. La concessione del bene è disciplinata da apposita convenzione di durata non superiore a 4 anni e rinnovabile esclusivamente con atto espresso.

2. In caso di rinnovo della concessione il canone dovuto sarà aggiornato in misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
3. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere a verifiche periodiche dell'utilizzo del bene.

ARTICOLO 23 Interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale

1. Ai fini del migliore utilizzo del patrimonio immobiliare comunale e del sostegno alle attività delle associazioni e degli organismi senza scopo di lucro, possono essere concessi alle associazioni e organismi, che propongano progetti di attività di particolare rilevanza e utilità sociale e rientranti nelle finalità di cui all'articolo 2 del presente regolamento, l'adattamento, la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria di beni immobili tra quelli individuati all'art. 19 comma 1.
2. Il tempo di godimento di detti beni, in deroga al limite di quattro anni previsto dal precedente articolo, nonché l'ammontare del canone di concessione, di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 21, saranno fissati nella convenzione, tenendo conto dell'impegno finanziario sostenuto dall'assegnatario per i lavori di cui al comma precedente e del valore del bene dopo gli interventi.

ARTICOLO 24 Doveri dell'assegnatario

1. L'assegnatario è tenuto a utilizzare il bene oggetto di concessione, con le modalità e secondo le finalità previste dalla convenzione ed a restituirlo al Comune alla scadenza stabilita senza necessità di preventivo atto di disdetta.
2. La mancata corresponsione del canone pattuito nella convenzione, se protratta oltre 30 giorni dalla data prevista dalla convenzione per il pagamento, e oltre 60 giorni dalla richiesta scritta da parte del Comune, dà luogo alla decadenza "de jure" dalla concessione, salva e impregiudicata ogni altra azione promossa dall'Amministrazione Comunale per il recupero dei crediti.
3. Costituisce altresì causa di decadenza, l'utilizzo del bene per finalità diverse da quelle previste dall'atto di concessione, ovvero la fruizione, anche parziale, del bene stesso da parte di soggetto diverso dall'assegnatario.
4. L'assegnatario presenta annualmente al Servizio Tecnico-Manutentivo o all'Ufficio Segreteria una relazione sulle attività svolte, con particolare

riguardo alla utilizzazione del bene assegnato. I servizi suddetti possono richiedere dati ed informazioni sulla utilizzazione del bene.

5. Nel caso che un'associazione assegnataria debba, per motivi temporanei e straordinari relativi a lavori di manutenzione o ristrutturazione, liberare l'immobile, l'Amministrazione Comunale favorirà, allo scopo di continuare l'attività della stessa, il reperimento di altra idonea sistemazione provvisoria
6. Le occupazioni senza titolo formale di beni immobili accertate alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento debbono essere regolarizzate con le modalità di cui al titolo IV del presente regolamento, entro e non oltre 90 giorni dalla richiesta formale del Comune.
7. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6, il Servizio Tecnico-Manutentivo, congiuntamente al Servizio Amministrativo, effettuano, entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, un censimento dei beni concessi o detenuti senza titolo formale, dalle associazioni.

ARTICOLO 25 Pubblicizzazione da parte dei soggetti beneficiari

1. Gli Enti pubblici e privati, le associazioni, i comitati e tutti i soggetti che ricevono da parte del Comune contributi, sovvenzioni, ausili finanziari, vantaggi economici e concessione di immobili per lo svolgimento di attività o iniziative, sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi di promozione delle attività ed iniziative suddette il concorso del Comune nella realizzazione delle stesse.

ARTICOLO 26 Albo comunale dei beneficiari

1. Ai fini della pubblicizzazione delle provvidenze di natura economica erogate nel corso dell'anno il Comune rende noti, attraverso l'albo istituito ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.1991 n. 412, i beneficiari delle stesse. **(2)**
2. L'Albo è pubblicato in modo permanente all'Albo pretorio del Comune per i benefici alle stesse concessi.
3. L'albo è pubblicizzato presso la cittadinanza nelle forme più idonee e può essere consultato da ogni cittadino presso l'Albo pretorio o presso l'ufficio Segreteria. Copia dello stesso può essere rilasciata ad ogni cittadino previa richiesta scritta e pagamento dei costi di produzione.

ARTICOLO 27 Norme di carattere generale

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri, e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la

legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.
3. Per i casi non specificatamente individuati si applicano le procedure previste al Titolo III del regolamento.
4. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento.

ARTICOLO 28 Norme transitorie

1. Tutti i regolamenti di settore che disciplinano le materie oggetto del presente regolamento, qualora in contrasto con lo stesso debbono essere adeguati entro un anno dalla data di esecutività del presente regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge e ai regolamenti generali e di settore che disciplinano l'attività del Comune.
3. Tutti i contratti e le concessioni di beni immobili comunali, in atto all'entrata in vigore del presente regolamento, mantengono la loro validità fino alla loro naturale scadenza alle condizioni economiche in essi previste. Alla data di scadenza dei contratti o concessioni, l'immobile torna nella disponibilità dell'Amministrazione e la sua assegnazione verrà fatta con le modalità di cui al Titolo IV del presente regolamento.
4. Per le istanze non espressamente previste e/o disciplinate dal presente regolamento e in attesa di adeguare i regolamenti di settore, così come indicato al punto 1 del presente articolo, la Giunta Comunale provvederà all'esame delle stesse fornendo al/ai Responsabile/i di Servizio le modalità operative.
5. Per contributi, sussidi, sovvenzioni a privati fino all'approvazione di uno specifico regolamento resteranno in vigore le norme del precedente regolamento sui contributi.

ARTICOLO 29 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari ed i provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.

LEGENDA NOTE

(1) Art. 12 Legge 241/90

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Art. 14 Rapporti con le associazioni

1. Il Comune considera l'articolazione della comunità in associazioni, gruppi spontanei, movimenti e forme di aggregazione sociale e religiosa, come un patrimonio di competenze e conoscenze che contribuiscono alla crescita della società civile e che sottendono alle scelte di governo.

2. A tal fine:

a) sostiene le attività ed i programmi delle libere forme associative, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;

b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari riguardanti l'associazionismo;

c) prevede la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi di partecipazione istituiti dal Comune; garantisce la consultazione delle libere forme associative accreditate su qualsiasi atto o provvedimento che riguardi il settore di interesse delle stesse. I soggetti di cui sopra possono avanzare proposte riguardanti il loro specifico campo di interesse.

In tal caso è fatto obbligo agli organi deliberanti competenti di esaminarle fornendo risposta nei tempi e con le modalità previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini;

d) mette a disposizione delle libere forme associative, aventi sede o operanti nel territorio comunale, mezzi e strutture occorrenti per il perseguimento delle proprie finalità, secondo i criteri e le modalità dell'apposito regolamento sulla concessione dei benefici economici;

e) si avvale di associazioni o di comitati appositamente costituiti per la organizzazione di manifestazioni, assegnando agli stessi i fondi necessari, che dovranno essere rendicontati.

3. Il Comune riconosce specifici diritti ed agevolazioni alle associazioni del volontariato. I rapporti tra il Comune e il volontariato possono essere regolamentati da apposite convenzioni che debbono salvaguardare le reciproche autonomie.

4. Gli interventi previsti dal presente articolo hanno luogo nei confronti delle libere forme associative e delle associazioni del volontariato che risultino accreditate presso il Comune sulla base di criteri e modalità previsti in leggi ed in regolamenti.

(2) Art. 22 Legge 412/91 22. Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici sono tenuti ad istituire, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci. Gli albi sono aggiornati annualmente e trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.

3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi e la Presidenza del Consiglio dei ministri ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità] (55).

(55) Articolo abrogato dall'art. 3, D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118.

D.P.R. 7 aprile 2000 n.118 "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n.59.

1. Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici, sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente.

2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.

3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità.

(3) Articolo 823 comma 2 Codice Civile

Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà (948-951) e del possesso (1168-1170) regolati dal presente Codice.